



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “U. POMILIO”

Via Colonna, 124 - tel. 0871/560563 - fax 0871/560547 - c.f. 80001690694

www.iispomilio.edu.it - e-mail: chis01600d@istruzione.it - Pec: chis01600d@pec.istruzione.it

66100 CHIETI

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI INTERNI O A ESPERTI ESTERNI PER INCARICHI IN ATTIVITÀ NON REGOLAMENTATE

(ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29/08/2019)

Il Consiglio di Istituto

- Visto l'art. 43 comma 3 del D.I. 128/2018, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
- Visto l'art. 45 comma 2 lettera h del D. I. 128/2018, ai sensi del quale al Consiglio di istituto, spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali relative ai contratti di prestazione d'opera con esperti;
- Visto l'art. 43 comma 3 del D.I. 128/2018, ai sensi del quale è fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola;
- Visto il CCNL 19 aprile 2018, art. 35 (CCNL 2007) e art 57 (CCNL 2007), e la L 107/2015, art. 1, c. 70 che sanciscono la possibilità delle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di collaborazione plurima con altre istituzioni scolastiche;
- Visto l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- Viste le modifiche apportate dall'art. 5 del D. Lgs 75/2017 all'art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- Vista la nota “Progetti PON-FSE” n° 34815 del 02/08/2017
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

approva

il seguente regolamento nonché le annesse tabelle per la valutazione dei titoli.

ART. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE – INCARICHI A ESPERTI

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità e i criteri per il conferimento a esperti interni/esterni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ

1. Ai fini della selezione degli esperti si procederà principalmente attraverso avviso pubblico, salvo i casi riportati ai punti 4 e 5, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica. Questa procedura vale per tutti i bandi, a meno che dal MIUR emergano indicazioni diverse rispetto alla selezione esperti.

Nell'Avviso o nelle lettere di invito dovranno essere indicati:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- b) specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;

- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
 - e) tipologia contrattuale;
 - f) compenso per la prestazione comprensivo di tutte le informazioni correlate.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte e un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito di accesso alla selezione (titolo di studio; iscrizione in ordini o albi; specializzazione nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica; esperienza consolidata nel settore richiesto dal bando).
4. Per le collaborazioni legate ad attività verso gli studenti o alla formazione docenti, che prevedono un modico compenso, per verificare la disponibilità del personale interno si potrà procedere, oltre che attraverso un avviso interno all'albo, anche con apposita circolare interna. Sulla base delle disponibilità il dirigente scolastico, dove aver verificato tutti i requisiti professionali dei docenti interessati e aver stilato una graduatoria, procederà con una determina ad affido diretto, sinteticamente motivata.
5. Per gli avvisi sul sito: fra la data di pubblicazione dell'avviso e quella di scadenza per la presentazione delle candidature, dovranno trascorrere di norma n° 10 giorni, riducibili a n° 5 giorni per casi di urgenza.
- Per la circolare/avviso interni: fra la data di pubblicazione della circolare e quella di scadenza per la presentazione delle candidature, dovranno trascorrere di norma n° 5 giorni.

ART. 3 - INCARICHI A ESPERTI ESTERNI all'I.C., ma interni all'Amministrazione scolastica

Qualora si è accertata l'impossibilità di disporre di personale interno, si ricorrerà in ordine di preferenza all'istituto delle collaborazioni plurime ai sensi dell'art. 35 del CCNL 2007 e solo in subordine alla stipula di contratti di lavoro autonomo. Per i dipendenti del MIUR il requisito è quello previsto per l'accesso ai ruoli per la propria disciplina. È requisito anche il possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico concessa, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, dal Dirigente Scolastico della scuola di titolarità (da presentarsi prima della firma del contratto).

Le ore da retribuire a docenti o a personale a.t.a. sono stabilite nella tabelle allegate al CCNL 2007.

La selezione avverrà tramite avviso pubblico.

ART. 4 - REQUISITI OGGETTIVI – incarichi a esperti esterni all'I.C. o All'amministrazione

L'Istituzione scolastica:

- qualora si verifichi l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse professionali disponibili all'interno;
- in mancanza di disponibilità di dipendenti MIUR;

provvede alla stipulazione di contratti di prestazioni d'opera con esperti esterni, seguendo quanto previsto dall'art. 2.

Il Dirigente scolastico, nella prima seduta utile del Consiglio di Istituto, comunica le motivazioni della scelta dell'esperto e gli impegni economici assunti.

L'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti per attuare percorsi di arricchimento dell'offerta formativa, per realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, per svolgere compiti o attività obbligatori previsti da disposizioni di legge, ma non rientranti nelle ordinarie funzioni del personale, per la formazione.

Requisiti professionali

Sono requisiti essenziali:

- a) possesso di laurea o diploma;
- b) comprovata competenza ed esperienza nel settore.

ART. 5 - TIPOLOGIE CONTRATTUALI – INCARICHI A ESPERTI ESTERNI

Nel caso in cui l'istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare, a seconda delle modalità e della tempistica dell'attività oggetto dell'incarico, le seguenti tipologie contrattuali:

- a) contratti di prestazione d'opera con professionisti che abitualmente esercitano le attività oggetto dell'incarico;
- b) contratti di prestazione autonoma occasionale con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto della professione abitualmente esercitata.

Ogni altro Progetto e/o forma di attività formativa concordati con Enti e Associazioni e da questi gestiti amministrativamente, sono invece soggetti a Protocolli d'intesa a cura del Dirigente Scolastico, dove verranno indicati i nominativi degli esperti che dovranno risultare coerenti con l'Offerta Formativa della scuola. Il Dirigente Scolastico avrà cura di informare gli Organi Collegiali di riferimento prima di sottoscrivere ogni Protocollo d'intesa.

ART. 6 - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati da un'apposita commissione presieduta dal Dirigente scolastico o da un delegato mediante valutazione comparativa, tenuto conto dell'obiettivo di ciascun progetto e/o attività formativo-didattica da soddisfare.

Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai sei mesi il bando potrà prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Sarà compilata una valutazione comparativa (TABELLA A), sulla base dell'assegnazione di un punteggio (da specificare nelle singole procedure di selezione) a ciascuna delle seguenti voci:

- livello di qualificazione culturale, professionale e scientifica dei candidati;
- pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi del progetto o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- precedenti esperienze formativo-didattiche nel settore oggetto dell'incarico;
- presenza e operatività sul territorio (intesa la città di Verdello, Bergamo e i comuni limitrofi);
- progetto presentato.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:

- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali
- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole
- età anagrafica (verrà selezionato il candidato più giovane).
- saranno escluse dalla valutazione le domande pervenute da esperti con precedenti valutazioni negative da parte del collegio;

ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.
2. Fermo restando quanto sopra, in caso di pagamento orario, il compenso non potrà comunque superare 50,00 euro all'ora oneri compresi, salvo quanto previsto dal CCNL per i dipendenti della P.A.
3. A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.
4. Il compenso può essere comprensivo di tutte le spese che il collaboratore sostiene per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.
5. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione (salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico), o entro 30 giorni dall'effettiva erogazione dei fondi, se finanziati su progetto, o nel caso in cui il finanziamento derivi dalla partecipazione a bandi/avvisi pubblici.

ART. 8 – ESCLUSIONI DALLE PROCEDURE COMPARATIVE

Sono esclusi dalle procedure comparative le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, e per la quali sia previsto un compenso onnicomprensivo non superiore ad

euro 500,00 o , comunque, solo un rimborso spese.

ART. 9 – STIPULA DEL CONTRATTO

Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- le parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- il corrispettivo della prestazione; indicato al lordo dell'IVA, se dovuta, e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
- le modalità e i tempi di corresponsione del compenso;
- il luogo e le modalità di espletamento dell'attività;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite.

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di progettazione e di verifica del progetto con relazione finale e quello di assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è di tipo privatistico, qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dall'art. 2222 e seguenti del codice civile con riferimento al lavoro autonomo.

ART. 10 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento il servizio prestato dal soggetto aggiudicatario. Nel caso di inadempienze o inadeguatezza delle prestazioni, l'Amministrazione richiamerà il soggetto affidatario al rispetto delle specifiche norme contrattuali dapprima a voce e quindi a mezzo di raccomandata A.R.

Nell'ipotesi in cui il soggetto non dovesse provvedere nei tempi indicati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto senza oneri aggiuntivi rispetto alle prestazioni fino a quel momento erogate.

ART. 11 - PUBBLICITÀ ED EFFICACIA

L'elenco dei collaboratori esterni è pubblicato sul sito web della Scuola con indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso dell'incarico.

Gli incarichi conferiti agli esperti esterni e ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sono comunicati annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.

ART. 12 - INTERVENTI DI ESPERTI A TITOLO GRATUITO

In caso di partecipazione ad attività inerenti progetti deliberati dagli organi competenti e inseriti nel PTOF di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati – tra l'altro - le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti. Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la r.c. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.

ART. 13 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non specificamente contenuto nel presente Regolamento si rimanda alle vigenti disposizioni legislative in materia.

TABELLA A – CRITERI SELEZIONE ESPERTI

A. VALUTAZIONE QUALITATIVA (70%)

B. OFFERTA ECONOMICA (30%)

A. VALUTAZIONE QUALITATIVA (MAX. 70 PUNTI)

titoli culturali				
titolo	Durata minima	punti per ciascun titolo	Max numero titoli	punteggio max
Diploma		2	1	2
Laurea triennale		5	1	5
Laurea quinquennale o vecchio ordinamento		10	1	10
Master ^(a)	semestre	3	2	6
Specializzazioni/tirocini postlaurea/qualifiche ^(a)	semestre	2	2	4
Corsi di formazione ^(a)	20 ore	1	3	3
(a) Attinente all'oggetto del bando			PUNTI tot	30

titoli professionali				
titolo	Durata minima	Punti per ciascun titolo	Max numero titoli	Punteggio max
Esperienze in istituti scolastici (max due ogni anno scolastico)	20 ore	2	5	10
Esperienze in ambito extrascolastico (max due ogni anno scolastico)	20 ore	1	5	5
Esperienze attinenti alla proposta progettuale agli obiettivi indicate nel bando	-	-	-	25
PUNTI tot				40

B. OFFERTA ECONOMICA

Sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti a chi offre il prezzo orario più basso per il singolo progetto, mentre alle rimanenti offerte il punteggio sarà ridotto proporzionalmente in base alla seguente formula:

$$\frac{30 \times \text{offerta economica più bassa}}{\text{costo dell'offerta in esame}}$$

Il punteggio sarà arrotondato al centesimo, con arrotondamento per eccesso nell'ipotesi di terza cifra decimale uguale o maggiore di 5 e per difetto nell'ipotesi di terza cifra decimale minore di 5.

A parità di punteggio, sarà data preferenza all'offerta che avrà conseguito maggior punti nella valutazione tecnica. In caso di ulteriore parità, se necessario per il conferimento dell'incarico, si procederà a sorteggio, previa convocazione degli interessati.

Saranno escluse dalla valutazione le domande:

- pervenute oltre i termini previsti;
- pervenute da esperti con precedenti valutazioni negative da parte del collegio;
- pervenute con modalità diverse da quelle previste;
- sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo;
- sprovviste degli allegati previsti;
- presentate con modello diverso da quello previsto.